considerando che l'organismo d'intervento olandese detiene delle scorte di frumento tenero proveniente dalla campagna precedente;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È constatato che le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 290/69 sono soddisfatte per l'azione nazionale per gli aiuti alimentari che il Regno dei Paesi Bassi intende intraprendere nei mesi di gennaio e febbraio 1970, con imbarco nei porti di Amsterdam o di Rotterdam, e che si riferisce ad una fornitura di semole di frumento proveniente dalla trasformazione di 1.600 tonnellate di frumento tenero da mobilitare sulle scorte in possesso dell'organismo d'intervento olandese (VIB).

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1970

per la modifica della propria decisione del 18 marzo 1969 concernente la nomina degli esperti veterinari che possono essere incaricati di elaborare i pareri di macelli e di laboratori di sezionamento

(70/72/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificata per ultimo dalla direttiva del Consiglio del 6 ottobre 1969 (2),

vista la direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1965, concernente la procedura da seguire nell'elaborazione dei pareri in materia di riconoscimento ufficiale di macelli e di laboratori di sezionamento negli scambi intracomunitari di carni freschi (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che con decisione del 18 marzo 1969 (4) la Commissione ha designato gli esperti veterinari che possono essere incaricati di elaborare pareri in materia di macelli e di laboratori di sezionamento;

considerando che l'articolo primo della citata decisione della Commissione contiene un elenco degli esperti designati su proposta degli Stati membri e con il loro consenso in qualità di esperti veterinari che possono essere incaricati di elaborare pareri;

considerando che la rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso la Comunità europea ha fatto sapere, con lettera del 6 maggio 1969, che la qualifica professionale del Dr. Orlopp, esperto citato in questo elenco, era stata modificata;

considerando che la rappresentanza permanente del Belgio presso le Comunità europee ha, con lettera dell'8 maggio 1969, comunicato che il dottor Sprengers, esperto designato, era deceduto; che la stessa rappresentanza ha proposto il dottor Bruyneel per sostituirlo; che il dottor Bruyneel ha accettato questa designazione;

considerando che è necessario modificare in conseguenza la suddetta decisione del 18 marzo 1969,

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(2) GU n. L 256 dell'11. 10. 1969, pag. 5.
(3) GU n. 93 del 29. 5. 1965, pag. 1607/65.
(4) GU n. L 88 dell'11. 4. 1969, pag. 9.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il dottor Bruyneel, «inspecteur du commerce des viandes», di nazionalità belga, è designato come esperto in sostituzione del dottor Sprengers, deceduto.

Articolo 2

Le seguenti modifiche sono apportate all'elenco che figura all'articolo 1 della decisione della Commissione del 18 marzo 1969:

a) il nome del Dr. Sprengers è cancellato,

b) il nome del Dr. Bruyneel è inserito nell'elenco al suo posto alfabetico, seguito dall'indicazione delle sue funzioni e della sua nazionalità,

c) l'indicazione delle funzioni del Dr. Orlopp, esperto tedesco, è modificata come segue: «Leitender Veterinärdirektor — Gesundheitsbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1970

relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per la quindicesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/69

(I testi in lingua francese, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(70/73/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte [3], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 [4], in particolare l'articolo 7 *bis*,

considerando che, in base all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1659/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a delle aste permanenti per il burro d'ammasso in possesso degli organismi d'intervento, che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 1033/69 e che pone termine alle aste permanenti di cui al regolamento (CEE) n. 1034/69 [5], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2183/69 [6], detti organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per alcuni quantitativi di burro in loro possesso;

considerando che tale gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1033/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro mediante asta ad alcune industrie di trasformazione esportatrici [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/69 [8]; che l'articolo 11 di tale regolamento prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita;

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.
[3] GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
[4] GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
[5] GU n. L 211 del 23. 8. 1969, pag. 16.
[6] GU n. L 276 del 1o. 11. 1969, pag. 52.
[7] GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 1.
[8] GU n. L 276 del 1o. 11. 1969, pag. 49.